



La Convenzione de L'Aja, i trust esteri e i trust interni

Bergamo, 7 maggio 2014

1. La Convenzione de L'Aja

2. I trust esteri e i trust interni

1. La Convenzione de L'Aja

La Convenzione de L'Aja


La fiducia

- Nella tradizione di **common law** la fiducia è un vincolo, reale e non obbligatorio, di destinazione del bene al servizio di un interesse altrui.
- La proprietà **fiduciaria** consente un godimento del bene diverso da quello del diritto pieno di proprietà, verso certi scopi ed opponibile ai terzi.
- Nella tradizione di **civil law** la fiducia è, invece, una specie contrattuale: la proprietà di un bene viene trasferita ad un altro soggetto con un patto, che il secondo se ne serva per un certo fine, eventualmente raggiunto il quale il bene deve essere ritrasferito.
- Nel nostro sistema tale vincolo **fiduciario** ha tradizionalmente un valore meramente obbligatorio, non può essere opposto ai creditori personali del proprietario fiduciario e nemmeno ai terzi aventi causa del proprietario fiduciario.

La Convenzione de L'Aja

La fiducia e il trust

- “**Trust**” significa “**fiducia**”: mi fido, affido, confido.



La Convenzione de L'Aja

Il trust

- Il **trust** è un istituto giuridico straniero che realizza un rapporto di affidamento/fiducia.
- Il trust si realizza tramite un vero e proprio trasferimento di proprietà e determina un **vincolo** di segregazione di carattere reale sul patrimonio di un soggetto (il disponente) che è trasferito ad un altro soggetto (il trustee) per realizzare determinati fini.
- Il trust, che nasce con l'atto istitutivo formato dal disponente, può avere dei **beneficiari** oppure no (quest'ultimo è il caso dei trust di scopo).
- Il **fondo in trust** (trust fund) è nella titolarità giuridica del trustee ma il vincolo di destinazione:
 - è *opponibile* ai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari;
 - fa sì che i beni *non entrino* nella successione mortis causa, nei regimi matrimoniali e nella massa fallimentare del trustee.
- **Violazioni** del vincolo possono essere rese inopponibili da parte dei beneficiari con l'azione di tracing.
- I **creditori** del disponente possono opporsi solo tramite l'azione revocatoria.

La Convenzione de L'Aja

La Convenzione – Premessa

- La figura del **trust**, peculiare dei sistemi di common law, non trova riscontro nei diritti privati continentali, se si fa eccezione per alcune legislazioni speciali, come quelle del Liechtenstein o di Malta.
- Proprio per favorire la circolazione del modello o quanto meno il suo riconoscimento negli ordinamenti continentali è stata stipulata la **Convenzione** de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia in forza della l. 16 ottobre 1989, n. 364.
- L'**Italia** è stato il secondo paese a ratificare la Convenzione (dopo il Regno Unito) ed essa è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione stessa, dopo il deposito del terzo strumento di ratifica ad opera dell'Australia, il 1° gennaio 1992.
- Con tale ratifica si è creata una situazione apparentemente **singolare**, dal momento che il nostro paese si è impegnato, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trust che posseggono le caratteristiche di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, senza però avere una disciplina interna generale della materia.

La Convenzione de L'Aja

La Convenzione – Articolo 1

- *La presente Convenzione determina la legge applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento (articolo 1).*
- La Convenzione de L'Aja è un documento alquanto complesso che è stato riconosciuto presentare, al contempo, più **fattispecie normative**.
- Tale **natura multiforme** viene evidenziata già nel dettaglio dell'articolo 1, laddove espressamente la Convenzione si prefigge non solo di determinare la legge applicabile ai trust in situazioni di possibile conflitto di leggi, ma anche di regolare il riconoscimento dell'istituto nell'ambito degli Stati aderenti.
- Ne consegue che la Convenzione, laddove si prefigge di regolare il riconoscimento del trust, detta anche norme che ben potrebbero essere intese di **diritto materiale uniforme**, volte cioè a regolare alcune caratteristiche, in positivo, dell'istituto che il riconoscimento dello stesso comporta.

La Convenzione – Articolo 2

- La Convenzione, all'articolo 2, definisce i **trust** stabilendo quanto segue:
- *Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.*
- *Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:*
 - *i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;*
 - *i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;*
 - *il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.*
- *Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.*

La Convenzione – Articolo 2

- Il medesimo articolo 2, pertanto, oltre a definire l'istituto del trust, individua gli **elementi minimi** che lo caratterizzano, ovvero:
 - il fatto che *i beni in trust*:
 - › costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio personale del trustee;
 - › sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;
 - il fatto che *il trustee*:
 - › è investito del potere,
 - › e contemporaneamente onerato dell'obbligo:
 - di rendere conto
 - di amministrare, gestire o disporre
 - in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme di legge imposte al trustee.

La Convenzione – Articolo 2

- Da tale definizione emergono, altresì, **indicazioni** utili sull'istituto così sintetizzabili:
 - *la natura dell'istituto*: il trust è definito quale rapporto giuridico (“relations juridiques” nella versione ufficiale francese e “legal relationships” nella versione ufficiale inglese); non ha pertanto autonoma personalità giuridica, propria e indipendente da quella del trustee;
 - *la poliedricità dell'istituto*: il termine rapporto giuridico viene intenzionalmente usato al plurale proprio ad evidenziare la molteplicità delle forme che può assumere l'istituto;
 - *la forma dell'istituto*: per atto tra vivi o mortis causa, ma sempre e solo tramite un atto;
 - *le figure coinvolte*: è previsto che vi debba essere un disponente che abbia manifestato la propria volontà negoziale di porre in essere un rapporto giuridico per il quale determinati beni siano assoggettati al controllo di un trustee a favore di un beneficiario o di un determinato fine. Le figure così individuate sono identificate non quali soggetti distinti, ma per le diverse caratteristiche e funzioni proprie;

La Convenzione – Articolo 2

(segue)

- *il controllo del trustee*: il fatto che il trustee controlli i beni in trust implica espressamente che il trustee non è un mandatario né del disponente né dei beneficiari;
- *la segregazione patrimoniale*: il fondo in trust forma una massa distinta dal patrimonio personale del trustee stesso;
- *(anche) un “fine determinato”*: viene espressamente dato riconoscimento anche ai trust di scopo (praticamente sconosciuti salvo per scopi “charitable” in diritto inglese, ma non nelle legislazioni off-shore).

La Convenzione – Articolo 2

- Peraltro, il **problema** del riconoscimento dei trusts si poneva in Italia ed in altri paesi già prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
- Quest'ultima ha però sviluppato un **regime** internazionalprivatistico proprio per i trust, distinto cioè da quello applicato ad altri istituti quali, ad esempio, il contratto.
- Nei Paesi in cui la **Convenzione** è in vigore il riconoscimento del rapporto riconducibile alla nozione di trust descritta nell'articolo 2 della Convenzione non passa, quindi, più attraverso altre qualificazioni del medesimo rapporto, come invece avveniva in precedenza nella prassi di numerosi paesi estranei al mondo di common law, tra cui l'Italia.

La Convenzione de L'Aja

La Convenzione – Articoli 3 e 4

- *La Convenzione si applica ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (articolo 3).*
- L'articolo 3 della Convenzione esclude dall'ambito convenzionale i trust non istituiti volontariamente: si parla, a tal proposito, di **trust non espressamente istituiti** e le risultanti figure giuridiche sono dette constructive trust, resulting trust o statutory trust.
- *La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee (articolo 4).*
- Per effetto dell'articolo 4 della Convenzione le questioni relative alla **simulazione** dei negozi dispositivi sono da risolvere secondo la legge designata dagli ordinari criteri internazionalprivatistici; esso disciplina anche la simulazione del negozio istitutivo, poiché la causa dei negozi dispositivi è nel negozio istitutivo e la simulazione di quest'ultimo coinvolge qualsiasi successivo negozio dispositivo.

La Convenzione de L'Aja

La Convenzione – Articolo 5

- *La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II (del quale si parlerà più avanti) non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.*
- L'articolo stabilisce che la Convenzione non possa trovare applicazione qualora un trust venga istituito in forza dell'**autonomia privata**, senza che possa individuarsi una legge che lo regolamenti.
- Questo avviene quando, in mancanza di una scelta o in caso di **scelta errata** della legge, i criteri di collegamento portino ad una legge che non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.
- Si vuole, cioè, evitare che il trust si situi in un **vuoto normativo** in cui, oltre alle disposizioni dell'atto istitutivo, non si abbia una legge regolatrice.

La Convenzione – Articolo 6

- Per affrontare la questione relativa alla fattispecie ora considerata è necessario considerare che il Capitolo II della Convenzione, che disciplina la legge applicabile, determina tale legge in primo luogo secondo la volontà del costituente.
- A tal proposito l'articolo 6 della Convenzione così dispone:
 - *Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso.*
 - *Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7.*

La Convenzione – Articolo 7

- Solo se manca la legge scelta dal disponente si applica il criterio del collegamento più stretto di cui all'articolo 7 della Convenzione:
- *Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti.*
- *Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare:*
 - *al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;*
 - *alla ubicazione dei beni in trust;*
 - *alla residenza o domicilio del trustee;*
 - *allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.*

La Convenzione – Articolo 11

- *Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust.*
- *Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.*
- *Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare:*
 - *che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust;*
 - *che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;*
 - *che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;*
 - *che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro.*

La Convenzione – Articolo 13

- *Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.*

La Convenzione de L'Aja

La Convenzione – Articoli 11 e 13

- Come altre convenzioni di diritto internazionale privato, la Convenzione contiene una serie di norme **di salvaguardia**, che conducono all'applicazione del diritto richiamato da altre norme di conflitto del foro, o diritto del foro, di cui agli articoli 11 e seguenti.
- La questione che ha fatto sorgere negli ultimi anni un vasto dibattito dottrinale riguarda l'ammissibilità nel nostro ordinamento del c.d. **trust interno**, cioè di un trust in cui tutti gli elementi soggettivi e oggettivi siano legati ad un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come trust (nel senso accolto dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce quella qualificazione.
- La **fattispecie** cui si fa principale riferimento è quella di un trust istituito in Italia da soggetti ivi residenti, su beni siti in Italia, a favore di beneficiari ivi residenti, con trustee residente in Italia e amministrazione in Italia dei beni in trust.

La Convenzione de L'Aja

La Convenzione – Articoli 11 e 13

- Se le parti scelgono una legge regolatrice che preveda l'istituto del trust, la Convenzione è, pertanto, **pacificamente applicabile**, con il conseguente obbligo per lo Stato in cui la Convenzione è in vigore di riconoscere il trust con gli effetti di cui agli articoli 11 e seguenti della stessa Convenzione.
- Nessuno Stato è, comunque, **tenuto a riconoscere** un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

La Convenzione – Articolo 15

- *La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:*
 - *protezione dei minori e degli incapaci;*
 - *effetti personali e patrimoniali del matrimonio;*
 - *testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;*
 - *trasferimento della proprietà e le garanzie reali;*
 - *protezione dei creditori in caso di insolvenza;*
 - *protezione dei terzi in buona fede.*
- *Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.*

La Convenzione – Articolo 15

- L'articolo 15, comma 1 della Convenzione, il quale contiene una clausola generale di salvaguardia delle norme imperative della legge cui rinviano le regole di conflitto del foro, è un **elenco esemplificativo** di disposizioni la cui violazione conduce al non riconoscimento del trust.
- Sono, inoltre, da richiamare le norme di **applicazione necessaria** fatte comunque salve dall'articolo 16 della Convenzione, la cui individuazione è da effettuare avendo presente il loro oggetto e il loro scopo, ai sensi dell'articolo 17 della l. 31 maggio 1995, n. 218, ed infine il dettato dell'articolo 18 dello stesso testo, che conduce a non applicare le norme della Convenzione qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.
- Queste disposizioni mirano certamente ad **assicurare** che il riconoscimento del trust previsto dall'articolo 11 della Convenzione avvenga senza conseguenze travolgenti per l'ordine giuridico interno, e, in quanto tali, devono essere attuate in ogni caso.

La Convenzione – Articolo 15

- Il ricorso alla legge straniera, per creare un rapporto riconoscibile ai sensi della Convenzione, presuppone una analisi della fattispecie ed un **giudizio di meritevolezza** particolarmente importanti.
- Si tratta, infatti, di verificare che tramite la scelta della legge straniera non vengano travalicati i **limiti** imposti dal nostro ordinamento all'autonomia privata nel quadro dell'applicazione della Convenzione.
- Ci si chiede, a tal proposito, quale sia lo spazio operativo dello strumento qualora, come necessario, venga rispettato il limite al riconoscimento stabilito dalle **norme imperative** richiamate dall'articolo 15.

La Convenzione – Articolo 15

- Ne consegue che qualora un trust, pur perfettamente valido per la propria legge regolatrice e che presenti tutti i requisiti per essere riconosciuto valido ai sensi della Convenzione, intervenga in determinati rapporti per i quali la legge del Foro, applicabile a tali rapporti, detta norme imperative ed inderogabili, tale trust non potrà validamente **esplicare i propri effetti** in maniera tale da limitare l'applicazione delle norme imperative.
- Ciò non significa che la Convenzione prevede che il trust che violi le norme imperative sia tout court nullo o invalido, ma solo che, il più delle volte, sono **inefficaci taluni suoi effetti** rispetto ai diritti tutelati dalle norme imperative stesse, con il preciso dovere del giudice di cercare di attuare in altro modo gli scopi del trust.
- La previsione espressa che il giudice cerchi di attuare in altro modo gli scopi del trust è **implicito corollario del dovere** per il giudice di cercare di fare salvo il trust stesso tramite la conservazione di quegli effetti non incompatibili con le norme imperative e in armonia con il principio generale, anche in diritto internazionale, di salvaguardia degli atti.

La Convenzione – Articolo 15

- A mero titolo esemplificativo, pertanto, in relazione ad un trust i cui atti di dotazione ledono i diritti dei legittimari, soggetto all'eventuale **azione di riduzione** sarà l'atto di dotazione nella misura e nei limiti dei diritti del pretermesso, mentre l'atto di trust sarà, invece, del tutto ed interamente valido.
- Parimenti, potrà essere soggetto ad **azione revocatoria** l'atto di dotazione in trust, regolato semmai da una legge che non prevede alcuna tutela dei creditori, nei limiti e nella misura in cui leda i creditori stessi e vi siano i presupposti per l'esercizio dell'azione.
- Sul punto in Italia si è sviluppata una **casistica significativa**, che abbraccia fattispecie disparate, alcune delle quali già venute all'attenzione del giudice, come riepilogato nelle slides che seguono.

Giurisprudenza

1. Tribunale di Bologna, 1° ottobre 2003
2. Tribunale di Trento, 20 luglio 2004
3. Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2005
4. Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005
5. Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005
6. Tribunale di Genova, 14 marzo 2006
7. Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007
8. Tribunale di Modena sez. Sassuolo, 11 dicembre 2008
9. Tribunale di Cassino, 1° aprile 2009
10. Tribunale di Milano, 16 giugno 2009
11. Tribunale di Milano, 30 luglio 2009
12. Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011

Giurisprudenza

(segue)

13. Tribunale di Torino, 27 dicembre 2011
14. Tribunale di Torre Annunziata sez. Sorrento, 27 dicembre 2012
15. Tribunale di Bolzano, 8 aprile 2013
16. Tribunale di Milano, 27 maggio 2013
17. Tribunale di Cremona, 8 ottobre 2013
18. Tribunale di Trieste, 22 gennaio 2014
19. Tribunale di Napoli, 3 marzo 2014

2. I trust esteri e i trust interni

I trust esteri e i trust interni

Premessa

- Come precedentemente ricordato, lo strumento del trust trova legittimazione giuridica in Italia a seguito dell'adesione del nostro Paese alla **Convenzione de L'Aja** del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992.
- In realtà, già **prima** della Convenzione de l'Aja e della sua ratifica da parte dell'Italia era possibile per un cittadino italiano istituire un trust, ma esclusivamente all'estero ed era dubbio il riconoscimento in Italia di trust siffatti.
- La **ratifica** della Convenzione ha portato, invece, due enormi vantaggi, consentendo ai cittadini italiani:
 - di *ottenere il riconoscimento di trust da loro istituiti all'estero*;
 - di *istituire trust "interni"*, ovvero con elementi soggettivi ed oggettivi riferiti al solo ordinamento italiano, in cui l'unico elemento di estraneità è la legge regolatrice.

I trust esteri e i trust interni

I trust esteri

- Con riferimento ai **trust esteri**, è importante ricordare che la Legge Finanziaria 2007 ha disposto l'introduzione di una norma anti-abuso, che va ad integrare l'articolo 73 del TUIR, volta a contrastare l'utilizzo illegittimo di trust istituiti in territori (Stati non appartenenti alla white list) che non provvedono allo scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, i quali, salvo prova contraria, sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia.
- Il legislatore ha previsto **due presunzioni** di residenza in Italia per i trust esteri istituiti in Stati non appartenenti alla white list.

I trust esteri e i trust interni

I trust esteri

- Quanto alla **prima presunzione**, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust e “gli istituti aventi analogo contenuto” istituiti in Stati non appartenenti alla white list in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia.
- La **seconda presunzione** riguarda l'intestazione al trust di beni immobili. La norma prevede, infatti, che si debbano considerare residenti in Italia i trust istituiti in Stati esteri non white list nel momento in cui, successivamente alla costituzione del trust, un soggetto residente in Italia effettui a favore del trust medesimo un'attribuzione che comporti, alternativamente:
 - il trasferimento della *proprietà di beni immobili*;
 - la costituzione o il trasferimento di *diritti reali immobiliari*;
 - la costituzione di *vincoli di destinazione sugli immobili*.

I trust esteri e i trust interni

I trust interni

- La ratifica della Convenzione ha, inoltre, come detto, consentito ai cittadini italiani di istituire **trust interni**, ovvero con elementi soggettivi ed oggettivi riferiti al solo ordinamento italiano (tipicamente con disponenti e beneficiari italiani e con beni conferiti localizzati in Italia), in cui l'unico elemento di estraneità è la legge regolatrice.
- Infatti, poiché ad oggi in Italia manca una disciplina sostanziale dell'istituto del trust, al momento dell'istituzione di un trust sarà necessario indicare una **legge regolatrice straniera**.
- Un'**ulteriore conferma** della legittimità dei trust istituiti in Italia è derivata dalle numerose pronunce favorevoli dei nostri giudici e dall'operato del nostro legislatore fiscale, che nella legge Finanziaria per il 2007 ha dettato le norme sull'imposizione dei redditi dei trust con disponenti e beneficiari italiani e aventi per oggetto beni immobili siti in Italia: è la fotografia dei trust interni.

I trust esteri e i trust interni

Trust esteri vs. trust interni

- Le presunzioni introdotte dal legislatore fiscale in materia di residenza fiscale dei trust esteri non esauriscono le motivazioni principali che possono indurre, ad oggi, a **preferire** un trust interno rispetto ad un trust estero.
- I trust interni, infatti, presentano rispetto ai trust esteri i seguenti **vantaggi**:
 - l'*atto istitutivo* è redatto in lingua italiana e vagliato, oltre che dal materiale redattore, il più delle volte anche da un notaio stante la prassi nei trust interni di sottoscrivere l'atto da parte del disponente innanzi ad un notaio (per scrittura privata autenticata) o di far rivestire all'intero atto la forma dell'atto pubblico ricevuto dal notaio;
 - il *trustee* è in Italia e parla la stessa lingua del disponente: di conseguenza sparisce ogni difficoltà creata dalla lontananza e da eventuali incomprensioni linguistiche;
 - è possibile stabilire nell'atto istitutivo che, in caso di *controversie*, il foro competente sia quello italiano e questo evita dispendi di tempo e denaro.

I trust esteri e i trust interni

I trust interni e le leggi regolatrici straniere

- L'unico elemento che potrebbe destare perplessità nella scelta di un trust interno è il necessario ricorso ad una **legge regolatrice** straniera per disciplinare i rapporti derivanti dall'istituzione di un trust in Italia.
- In realtà, la **problematica** va molto ridimensionata per due ordini di ragioni, in quanto:
 - non si deve credere che l'utilizzo di una legge regolatrice straniera, ad esempio quella di Jersey, nella disciplina di un trust interno comporti la necessaria conoscenza, da parte del professionista che predispone l'atto istitutivo di trust o del trustee che ne mette in opera i principi, di tutta la legislazione e la fiscalità di Jersey. Dal punto di vista legislativo, sarà, infatti, *sufficiente la conoscenza della legge di Jersey in materia di trust*, mentre dal punto di vista fiscale la risposta è ancora più semplice in quanto se i beni segregati in trust sono localizzati in Italia, valgono le leggi italiane;

I trust esteri e i trust interni

I trust interni e le leggi regolatrici straniere

(segue)

- non siamo lontani dal vero se affermiamo che *la vera legge regolatrice del trust è l'atto istitutivo*. Al là di quanto previsto dalle leggi dei vari Paesi che hanno dettato norme in materia di trust le quali, tra l'altro, contengono davvero poche norme inderogabili se, infatti, il disponente di un trust ha un particolare desiderio (ad esempio vuole attribuire un certo potere ad un determinato soggetto o creare nuove figure, oltre quelle tradizionali, con funzioni di controllo o di supervisione dell'operato del trustee, etc.), quel desiderio, tradotto in una clausola dell'atto istitutivo, è legge anch'esso ed il trustee è tenuto a rispettarlo. Da qui discende la necessità di strutturare bene l'atto istitutivo, rifuggendo da formulari e costruendolo su misura in base alle esigenze manifestate dal disponente.

I trust esteri e i trust interni

I trust interni e le leggi regolatrici straniere

- Le leggi regolatrici straniere sono numerose e variamente configurate: le più **frequentemente** utilizzate in Italia sono la legge Inglese, la legge di Jersey (e, più in generale, le leggi del modello internazionale) e la legge di San Marino.
- Nel diritto inglese non esiste un testo unico normativo sul trust ma singole leggi regolanti aspetti particolari dell'istituto.
- Negli Stati Uniti ciascuno Stato ha una propria legge sul trust.
- Oltre venti stati, principalmente appartenenti ai c.d. Paesi off-shore, hanno promulgato leggi sui trust nell'ultimo ventennio, molte delle quali si presentano quali testi normativi tendenzialmente completi, mentre altre hanno oggetto limitato.

- M. LUPOI, *Trusts*, Giuffrè, 2001, p. 615-617
- S.M. CARBONE, *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985*, in *Trusts e attività fiduciarie*, Ipsoa, 2000, II
- Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, approvato il 10 febbraio 2006

Avv. Raffaella Sarro

Amministratore Delegato

Esperia Trust Company Srl

Via Dante, 16

20121 Milano

Tel. 02 85961.471

Fax 02 85961.480

E-mail: trustcompany@gruppoesperia.com

Web: www.esperiatrust.com

